



RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AI CONTRATTI INTEGRATIVI

(Art. 40, co. 3-sexies del d.lgs. 165/2001 e Circolare Ragioneria Generale dello Stato 19 luglio 2012, n. 25)

Pre-accordo di contrattazione decentrata integrativa concernente la disciplina dell'istituto delle indennità per specifiche responsabilità e la proposta di riparto del fondo del personale del comparto anno 2024.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto e autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

VISTI, in particolare:

- l'articolo 40, comma 3-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.) e successive modifiche in ordine all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corredare ogni contratto integrativo con “*una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ...*”, da sottoporre alla certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo stesso;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 19 luglio 2012, n. 25 (Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (Art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165 del 2001));
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) comparto Funzioni locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022;
- il Contratto collettivo decentrato integrativo normativo del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 28 ottobre 2019;
con la presente relazione si fornisce una descrizione tecnico-finanziaria del Pre-accordo di contrattazione decentrata integrativa concernente la disciplina dell'istituto delle indennità per specifiche responsabilità e la proposta di riparto del fondo del personale del comparto anno 2024.

Periodo temporale di vigenza:

anno 2024.



Composizione della delegazione trattante per la parte pubblica:

- Vincenzo Ialongo (Segretario generale vicario”);
- Fabio Pezone (Direttore servizio "Amministrativo").

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:

- CGIL/FP;
- CISL/FP;
- UIL/FPL;
- CSA;
- RSU.

Soggetti destinatari del CCDI:

personale del comparto.

Materie trattate dal contratto integrativo:

- Pre-accordo di contrattazione decentrata integrativa concernente la disciplina dell’istituto delle indennità per specifiche responsabilità e la proposta di riparto del fondo del personale del comparto anno 2024;

Rispetto dell’iter degli adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione:

- con Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. U00011 del 31 gennaio 2024 "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, come modificato dalla Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. U00021 del 21 febbraio 2024 avente ad oggetto “Modifica al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione dei richiamati atti ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- con Deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 aprile 2023, n.U00009 è stata adottata la Relazione sulla Performance 2022, validata dall’Organismo indipendente di valutazione (OIV) ai sensi dell’articolo 14, comma 4, lettera c) del d.lgs. 150/2009 e successive modifiche;

Illustrazione dell’articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie risultati attesi altre informazioni utili)



A) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

Allegati:

- Pre-accordo di contrattazione decentrata integrativa concernente la disciplina dell'istituto delle indennità per specifiche responsabilità e la proposta di riparto del fondo del personale del comparto anno 2024;

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione:

le risorse vengono utilizzate, al lordo del processo di valutazione e dell'effettiva attribuzione;

C) Effetti abrogativi impliciti:

la sottoscrizione della proposta di riparto di cui al Pre-accordo di contrattazione decentrata integrativa concernente la disciplina dell'istituto delle indennità per specifiche responsabilità ai sensi del CCNL 2019/2021 determina, l'abrogazione delle norme dei precedenti CCNL e relativi CCDI;

D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del d.lgs. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa:

le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto si applicano i principi del "Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance" approvati con legge regionale 16 marzo 2011, n. 1 (Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale)) e successive modifiche.

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. 150/2009:

In riferimento alla specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa, si specifica che sono previste per l'anno 2024 progressioni economiche all'interno delle aree disciplinate dall'art.14 del CCNL funzioni locali 2019/2021 per il 50% degli aventi diritto;

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del d.lgs. 150/2009:



Con la sottoscrizione del sopracitato Pre-accordo si disciplina che: in applicazione di quanto previsto dall'articolo 84 del CCNL del 16 novembre 2022, possono essere destinatari dell'indennità per specifiche responsabilità tutti i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale in servizio presso le strutture amministrative dello stesso, o della Giunta regionale in trasferimento temporaneo presso le strutture amministrative del Consiglio, o di altra pubblica amministrazione in posizione di comando presso le strutture amministrative del Consiglio, appartenenti alle Aree degli Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, non titolari di incarico EQ. Tale indennità corrisponde alla rilevanza delle responsabilità assunte e concretamente esercitate e pertanto il beneficio può essere erogato al personale al quale siano state attribuite responsabilità che, pur insite nella declaratoria dell'Area di appartenenza e, come tali, integralmente esigibili, siano espressive dell'assunzione di responsabilità specifiche e rafforzate nel contesto produttivo dell'Amministrazione. L'erogazione dell'indennità in oggetto è limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento o processo, anche non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma, in ogni caso, non riconducibili a mansioni superiori, perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'articolo 52 del d.lgs. 165/2001;

Le risorse destinate all'applicazione dell'istituto e rese annualmente disponibili ai sensi dell'articolo 80 del CCNL ammontano ad € 120.000.

L'indennità annua lorda, suddivisa in dodici mensilità, come previsto dall'articolo 84 del CCNL del 16 novembre 2022, varia, a seconda dell'Area di appartenenza, da un minimo di E 1.500 ad un massimo di E 3.500, e più precisamente:

- a) per il personale delle Aree degli Operatori ed Operatori Esperti: da E 1.500,00 ad 2.500,00;
- b) per il personale dell'Area degli Istruttori: da € 2.000,00 ad € 3.000,00;
- c) per il personale dell'Area dei Funzionari ed EQ: da C 2.500,00 ad 3.500,00.

Alla copertura degli oneri per la concessione delle suddette indennità si provvede mediante l'utilizzo di quota parte del Fondo di cui all'articolo 79 del CCNL del 16 novembre 2022 nei limiti di quanto a tal fine disponibile, come specificato nella proposta di riparto 2023 sottoscritta in data 4 marzo 2024 dalle OO.SS.

G) Altre informazioni eventualmente ritenute utili:

Segue la disamina della consistenza del Fondo del salario accessorio riservato al personale del comparto, sul quale gravano gli oneri relativi alla concessione dei benefici di cui al punto precedente.

Risorse storiche consolidate

Il CCNL triennio 2016-2018, all'articolo 67, comma 1, introduce il concetto di "Fondo risorse decentrate" costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto, al netto delle risorse che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Il Fondo, pertanto, nel caso del Consiglio regionale è costituito dalla somma: 1) delle risorse stabili del Fondo relativo all'anno 2017, pari a euro 2.734.142,42; 2) dalle risorse, sempre per il 2017, relative al personale transitato dalla Città metropolitana di Roma Capitale, pari a euro 104.331,24; 3) dalle risorse per le progressioni



economiche del personale alla data del 31 dicembre 2017, quantificate in euro 505.208,12. Nella tabella che segue sono riportate le risorse stabili certificate di cui ai punti sub 1) e sub 2):

Fondo 2017	Importo risorse stabili certificate	Importo decurtazioni	Totale (euro)
Consiglio regionale	2.734.142,42	0,00	2.734.142,42
Città metropolitana di Roma Capitale	104.331,24	0,00	104.331,24

A tali risorse, che sommate danno un importo complessivo di euro 2.838.473,66, ai fini del calcolo delle risorse del Fondo, vanno sommati i ricordati 505.208,12 euro e detratte le risorse stanziare nel 2017 per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, che ammontano a euro 1.258.183,19.

La tabella che segue riproduce detto calcolo:

Importo risorse stabili 2017 (certificate dal collegio dei revisori dei conti)	€ 2.838.473,66
Progressioni economiche nel tempo riconosciute al personale (al 31/12/2017)	€ 505.208,12
Risorse per la retribuzione di posizione e di risultato delle PO e AP anno 2017	€ 1.258.180,11
TOTALE Fondo (unico importo consolidato) anno 2017	€ 2.085.501,67

Tale importo unico consolidato assommato al riassorbimento della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato, paria a € 7.061,60; determina l'importo di € 2.092.563,27.

Aumento delle risorse stabili:

- in applicazione dell'articolo 79, del CCNL triennio 2019-2021 in particolare i commi 1, 1-bis, 2 e 3: "1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:
- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;
- b) un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;
- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;



- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

- 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3. (...)

- 2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
 - a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
 - b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
 - c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
 - d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

- 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”

- ai sensi dell'articolo 80, l'articolo 80, del CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021, e in particolare i commi 1, 2 e 3:



- “1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) comma 3 lett. b), e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell’indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.01.2004; 100 incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all’art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell’ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi non più corrisposti a seguito di cessazione del personale o acquisizione di superiore area nell’anno precedente. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

- “2. Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
 - a) premi correlati alla performance organizzativa;
 - b) premi correlati alla performance individuale;
 - c) indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;
 - d) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL del 14.09.2000;
 - e) indennità per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art 84 (Indennità per specifiche responsabilità) del presente CCNL;
 - f) indennità di funzione di cui all’art. 97 ed indennità di servizio esterno di cui all’art. 100;
 - g) compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3 lett. c) del CCNL del 21.05.2018 ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter del CCNL 21.05.2018;
 - h) compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. f) del CCNL 21.05.2018, secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL del 14.09.2000;
 - i) compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all’art. 70- quater, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. g) del CCNL 21.05.2018 e, eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
 - j) differenziali stipendiali, finanziate con risorse stabili;
 - k) risorse destinate all’attuazione dei piani welfare ai sensi dell’art. 82, comma 2.
- 3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziata, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell’art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2.”
- le risorse stabili sono state altresì aumentate del differenziale tra:

- il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell’Amministrazione regionale, calcolato, con riferimento all’anno 2016, ponendo a rapporto il totale del Fondo per il medesimo anno con il numero medio dei dipendenti non dirigenti in servizio sempre nel 2016;
- l’importo corrisposto (in applicazione dell’articolo 1, comma 96, lettera a) della legge 7 aprile 2014, n. 56) al personale trasferito, ottenuto dividendo il totale dei separati fondi a esso corrispondenti per il numero dei dipendenti trasferiti nei ruoli regionali.

Tale differenziale ammonta a euro 5.917,07, con la conseguenza che le risorse per il riequilibrio del trattamento accessorio del personale immesso nei ruoli regionali, pari a n. 23 unità, sono determinate in euro 136.092,61 (5.917,07 euro x 23 unità di personale trasferite).

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il Rendiconto delle risorse decentrate - anno 2022”, riportato nell’Allegato A) alla determinazione 1 dicembre 2023, n. A00741 di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che genera economie di cui all’articolo 80, comma 1 ultimo periodo, del CCNL 2019-2021, per un ammontare complessivo pari a euro 572.361,55, come evidenziato nella tabella sottostante:

RENDICONTO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022 (allegato A)	
Indennità di comparto a carico del fondo	€ 154.574,79
Progressioni economiche orizzontali al 31/12/2019	€ 641.959,42
Progressioni economiche orizzontali al 01/01/2020	€ 234.098,00
Progressioni economiche orizzontali dal 01/01/2022	€ 174.266,23
A) TOTALE RISORSE FISSE	€ 1.204.898,44
Performance individuale	€ 733.726,09
Indennità turno, rischio e reperibilità	€ 694,96
Compensi per esercizio attività in condizioni disagiate	€ 3.738,27
Performance organizzativa	€ 193.391,15
B) TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 931.550,47
RENDICONTO 2022 (A + B)	€ 2.136.448,91
Fondo provvisorio risorse decentrate - anno 2022	€ 2.708.810,46
Rendiconto risorse decentrate - anno 2022 - ECONOMIE	€ 572.361,55

Determinate le economie di esercizio 2022 si rende necessario dover procedere alla rideterminazione delle risorse costituenti il “Fondo risorse decentrate - anno 2023”, incrementando l’importo di euro 2.821.496,97 (di cui alla determinazione A00389 del 17 luglio 2023), delle economie di cui al “Rendiconto risorse decentrate - anno 2022” quantificate in euro 572.361,55, con la conseguenza che l’ammontare complessivo di detto Fondo 2023 è pari a euro 3.393.858,52, come dettagliato



nell'Allegato B) alla determinazione 1 dicembre 2023, n. A00741, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Le economie di cui al "Rendiconto risorse decentrate - anno 2022" quantificate in euro 572.361,55, saranno in parte utilizzate per la copertura degli oneri relativi alla concessione dei benefici di cui al Pre-accordo di contrattazione decentrata integrativa concernente la disciplina dell'istituto del welfare integrativo, come specificato nella proposta di riparto del fondo del personale del comparto anno 2023, nella quale è previsto un utilizzo di euro 350.000,00 delle suddette somme non utilizzate nell'esercizio finanziario 2022;

In ultimo, il Fondo risorse decentrate - anno 2024 per il trattamento accessorio del personale non dirigenziale, come innanzi precisato, è stato determinato dall'Amministrazione con determinazione 1° dicembre 2023, n. A00741, per l'esattezza nell'Allegato C) alla stessa, ed è quantificato come di seguito:

RISORSE STABILI SOGGETTE AL TETTO:		
Art. 79, co.1, lett.a) CCNL 2019/21	Importo unico consolidato al netto della retribuzione di posizione e risultato PO e AP 2017 + RIA cessati 2021 per € 7.061,60	2.092.563,27 €
	Importo RIA e <i>assegni ad personam</i> cessati anno 2023 (per quota di risparmi anno intero 2024) già art. 67, co. 2, lett. c) CCNL 2016/2018	3.760,90 €
	Incrementi del differenziale delle posizioni economiche rispetto alle posizioni iniziali di cui all'art. 64 del CCNL 2016/18 (già art. 67, co.2 lett. b - CCNL 2016/2018)	33.472,79 €
Art. 79 co. 1 lett a) CCNL 2019/21 (già Art. 67, co. 2, lett. a) CCNL 2016/18	83,20 euro per ognuna delle unità di personale in servizio al 31.12.2015	34.195,20 €
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL TETTO (B) >		2.163.992,16 €

Le risorse stabili non soggette al tetto sono così quantificate:

RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL TETTO:		
Art. 79 co.1 lett. b) CCNL 2019/21	84,50 euro per ognuna delle unità di personale in servizio al 31.12.2018	27.800,50 €
Art. 79 co.1 lett. d) CCNL 2019/21	Differenze tra gli incrementi stipendiali riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	43.355,78 €
Art. 79 co. 1bis CCNL 2019/21	differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	9.808,97 €
Art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/21 (già Art. 67, co. 2, lett. e) CCNL 2016/18)	Oneri trattamento economico accessorio personale trasferito/Risorse previste da specifiche disposizioni nelle leggi di bilancio (art. 1, co. 800 della l. 205/2017)	136.092,61 €
TOTALE RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL TETTO (E) >		217.057,86 €

Risorse variabili

Le risorse variabili soggette al tetto sono così determinate:

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL TETTO:		
Art. 79, co.2 lett. a) CCNL 2019/21 (già art. 67, co. 3, lett. c) CCNL 2016/18)	Risorse da spec. disp.ni di legge (art.1, co. 1 della l.r. 12/2014- € 170.917,90)	327.134,00 €
	Risorse da spec. disp.ni di Legge (art.7, co.17 della l.r. 17/2015 - € 153.175,06)	
	RIA e <i>assegni ad personam</i> cessati 2023 (residuo anno di cessazione - € 3.041,04)	
Art. 79 co. 2 lett. b) CCNL 2019/21 (già Art. 67, co. 4 CCNL 2016/18)	Risorse pari al max 1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota della dirigenza	83.424,24 €
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL TETTO (C) >		410.558,24 €



Le risorse variabili non soggette al tetto sono così determinate:

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL TETTO:		
Art 79 co. 3 CCNL 2019/21	0,22% del monte salari anno 2018	30.226,90 €
Art. 80 co. 1 ultimo periodo CCNL 2019/21 (già Art. 68, co. 1 CCNL 2016/18)	Risorse stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti (economie 2022)	a consuntivo
TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL TETTO (F) >		30.226,90 €

A seguito dell'accordo di contrattazione, sottoscritto il 12 marzo 2015, le risorse del Fondo 2014 sono state incrementate, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 12/2014, di euro 170.917,90, pari al 10% delle risorse stabili del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del CCNL 23 dicembre 1999.

A seguito dell'accordo di contrattazione, sottoscritto il 29 agosto 2016, le risorse del Fondo 2015 sono state incrementate, ai sensi dell'articolo 7, comma 17 della l.r. 17/2015, di euro 153.175,06, pari al 10% delle risorse stabili del "Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza" di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del CCNL 23 dicembre 1999.

Concorre all'aumento delle risorse variabili la riacquisizione delle quote della retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei cessati dal servizio in data antecedente al 31 dicembre 2022, per euro 3.370,90.

Eventuali decurtazioni del Fondo

Non è necessario procedere alla decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, che stabilisce che il totale delle risorse decentrate stanziato a decorrere dall'1° gennaio 2017 non possa essere superiore al tetto storicizzato delle risorse decentrate per l'anno 2016, in quanto tale principio è già rispettato.

Sintesi della costituzione del Fondo anno 2024

Descrizione	Importo (euro)
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (soggette al tetto)	2.163.992,16
Risorse stabili non soggette al tetto + risorse variabili	657.843,00
Totale Fondo tendenziale	2.821.835,16
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni Fondo tendenziale	
C) Fondo sottoposto a certificazione	2.821.835,16
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (soggette al tetto)	2.163.992,16
Risorse stabili non soggette al tetto + risorse variabili	657.843,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	2.821.835,16

Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

In applicazione dell'articolo 79, comma 2, lettera a) del CCNL 2019-2021, il Fondo (importo unico consolidato) di cui precedentemente, risulta incrementato, a decorrere dall'anno 2019, di euro 83,20 per ogni unità di personale presente in servizio alla data del 31 dicembre 2018; verificato che il personale in questione è stato quantificato in n. 411 unità, il Fondo anno 2022 risulta incrementato di euro 34.195,20.

Si rileva inoltre che il Rendiconto delle risorse decentrate relativo all'anno 2022, ha generato economie di gestione così quantificate in euro 572.361,55 come evidenziato nell'allegato A della determinazione 1° dicembre 2023, n. A00741;

L'importo di cui al citato allegato A di euro 572.361,55 rientra tra le risorse stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti e come tale ai sensi dell'Art. 80 co. 1 ultimo periodo CCNL 2019/21 (già Art. 68, co. 1 CCNL 2016/18), va ad incrementare le risorse variabili non soggette al tetto del fondo del salario accessorio per l'anno 2023, che risulta così rideterminato in euro 3.393.858,52, come evidenziato nell'allegato B della determinazione 1° dicembre 2023, n. A00741;

Schema generale riassuntivo del Fondo confronto con il Fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione		Anno 2024	Anno 2023	Differenza
Art. 79, co.1, lett. a) CCNL 2019/21	Importo unico consolidato	€ 2.092.563,27	€ 2.092.563,27	€ -
Art. 79, co.1, lett. a) CCNL 2019/21	RIA personale cessato	€ 3.370,90	€ 4.435,34	€ -674,44
Art. 79, co.1, lett. a) CCNL 2019/21	Incrementi differenziale pos. Econ. rispetto a pos. iniziali	€ 33.472,79	€ 33.472,79	€ -
Art. 79 co. 1 lett a) CCNL 2019/21	€ 83,20 euro per ogni unità di pers. in servizio al 31/12/2015	€ 34.195,20	€ 34.195,20	€ -
Subtotale 1	Risorse stabili soggette al tetto	€ 2.163.992,16	€ 2.164.666,60	€ -674,44
Art. 79 co. 2 lett. b) CCNL 2019/21	1,2% monte salari 1997	€ 83.424,24	€ 83.424,24	€ -
Art. 79, co.2 lett. a) CCNL 2019/21	Art.1 l.r. n. 12/2014	€ 170.917,90	€ 170.917,90	€ -
Art. 79, co.2 lett. a) CCNL 2019/21	Art. 7, co. 17 della l.r. 17/2015	€ 153.175,06	€ 153.175,06	€ -
Art. 79, co.2 lett. a) CCNL 2019/21	RIA personale cessato (residuo anno cessazione)	€ 3.041,04	€ 2.028,41	€ 1.012,63
Subtotale 2	Risorse variabili soggette al tetto	€ 410.558,24	€ 409.545,61	€ 1.012,63
Art. 79 co.1 lett. b) CCNL 2019/21	84,50 euro per ogni unità di pers. in servizio al 31/12/18	€ 27.800,50	€ 27.800,50	€ -
Art. 79 co.1 lett. d) CCNL 2019/21	Diff. tra incrementi stipendiali riconosciuti a pos. Econ. di ciascuna categoria e pos.iniz.	€ 43.355,78	€ 43.355,78	€ -

Art. 79 co. 1bis CCNL 2019/21	differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	€ 9.808,97	€ 9.808,97	€ -
Art. 79 co. 1 lett. a) CCNL 2019/21	Oneri tratt. Econ. accessorio pers. Trasferito.	€ 136.092,61	€ 136.092,61	€ -
Subtotale 3	Risorse stabili non soggette al tetto	€ 217.057,86	€ 217.057,86	€ -
Art 79 co. 3 CCNL 2019/21	0,22% del monte salari anno 2018	€ 30.226,90	€ 30.226,90	€ -
Art.80 co.1 ultimo per. CCNL 2019/21	Ris. stabili non integralmente utilizzate negli anni prec.	Da quantificare	€ 572.361,55	€ -572.361,55
Subtotale 4	Risorse variabili extra tetto	€ 30.226,90	€ 602.588,45	€ - 572.361,55
TOTALE GENERALE FONDO		€ 2.821.835,16	€ 3.393.858,52	€ -572.023,36

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione:

tutte le somme relative al Fondo delle risorse decentrate Giunta-Consiglio regionale sono imputate su un unico capitolo di spesa e, precisamente, il capitolo S11503 al netto delle somme per la corresponsione della retribuzione e di risultato delle posizioni organizzative (che graveranno sul bilancio in un apposito capitolo).

Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo:

il totale del Fondo provvisorio anno 2024, come determinato dall'Amministrazione, si basa sulle previsioni della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026).

La presente, con i relativi allegati, è inviata al Collegio regionale dei revisori dei conti per la relativa certificazione.

Il direttore
f.to Dott. Fabio Pezone